

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge “Disposizioni per l'introduzione di una retribuzione oraria minima nei contratti pubblici di appalto e nelle concessioni di competenza regionale.”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. In attuazione della direttiva 2022/2041/UE, ben ventidue Paesi europei su ventisette hanno introdotto il salario minimo legale mentre l'Italia si è limitata, finora, a recepire la direttiva con la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023” e a delegare il Governo, giusta legge 26 settembre 2025, n. 144, recante “Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”. In tale contesto, le Regioni si sono mosse per gli aspetti normativi di rispettiva competenza per arginare l'utilizzo del c.d. “lavoro povero” nei propri rapporti contrattuali, nella consapevolezza che assenza di un salario minimo legale, nel nostro Paese, non solo espone i lavoratori a salari ingiustamente bassi, ma contribuisce anche al cosiddetto fenomeno della “contrattazione malata”, nel quale le condizioni di lavoro e i salari vengono negoziati in modo inefficace e spesso a svantaggio dei lavoratori stessi b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo L'intervento normativo è finalizzato a contrastare il fenomeno del “dumping contrattuale”, favorito dalla coesistenza di molteplici contratti collettivi in uno stesso settore, spesso sottoscritti da soggetti poco o per nulla rappresentativi, che finirebbe per favorire un confronto concorrenziale fondato sulle retribuzioni più basse, a discapito delle tutele del lavoro e della qualità dell'offerta. Esulando dalle competenze regionali l'individuazione di un salario minimo generalizzato sul proprio territorio, alla Regione Campania stessa deve essere, infatti, consentito, quando agisce sul mercato in qualità di stazione appaltante, di confrontarsi con imprese che garantiscano la tutela della qualità e della sicurezza del lavoro, della stabilità occupazionale, nonché il contrasto a retribuzioni che non consentano al lavoratore di sostenere

	un'esistenza libera e dignitosa, nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione. Per il conseguimento di tali finalità, con la proposta normativa in esame la Regione Campania stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rientranti nel proprio perimetro di competenza, indicate nell'articolo 1, comma 2, nell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedano quale criterio qualitativo premiale l'impegno degli operatori economici all'applicazione di una retribuzione minima tabellare oraria non inferiore a nove euro lordi c) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio L'intervento regolatorio è rivolto: ➤ alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti rientranti nel perimetro di competenza regionale, ossia la Regione Campania, e agenzie regionali, gli enti strumentali regionali, ivi incluse le società controllate, e le aziende sanitarie locali; ➤ alle imprese che intendano partecipare alle procedure di evidenza pubblica indette dalle stazioni appaltanti e degli enti concedenti rientranti nel perimetro di competenza regionale. d) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono: ➤ il numero e il valore degli appalti nei quali il criterio premiale sarà applicato; ➤ la percentuale di operatori economici che beneficeranno del punteggio premiale; ➤ le eventuali modifiche della tipologia contrattuale, in senso più favorevole sul piano economico ai lavoratori, che applicheranno gli operatori economici contraenti della Regione Campania.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Non vi sono state procedure di consultazione antecedenti alla presentazione del disegno di legge.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'opzione zero è stata valutata come non percorribile il conseguimento dell'obiettivo di miglioramento delle condizioni retributive dei lavoratori dipendenti dagli operatori economici coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica di pertinenza regionale.

<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per idestinatari diretti e indiretti Non si rilevano svantaggi per i destinatari della normativa, che, al contrario: ➤ contribuisce al miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica regionali; ➤ favorisce la concorrenza leale delle imprese; ➤ stimola l'applicazione di migliori condizioni economiche per i propri lavoratori anche da parte delle imprese non operanti per la Regione Campania. b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese La regolamentazione comporta specifici effetti di adeguamento contrattuali sulle micro, piccole e medie imprese per beneficiare di premialità nella valutazione della propria offerta e iniziare o continuare ad operare per la regione Campania. c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già previsto allo stato vigente.
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta comporta dirette ripercussioni sul funzionamento del mercato, in quanto fissando una soglia premiale nelle procedure di evidenza pubblica di pertinenza regionale, quale clausola sociale a tutela dei lavoratori, la Regione Campania intende anche evitare, nell'ottica della "concorrenza per il mercato", che le imprese che sopportano un costo del lavoro più alto risultino soccombenti nelle procedure di evidenza pubblica laddove si confrontino con imprese che risultano maggiormente competitive per aver applicato un trattamento lesivo del precetto costituzionale di cui all'articolo 36 Cost.
<i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i>	a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo le stazioni appaltanti e gli enti

	concedenti rientranti nel perimetro di competenza regionale, ossia la Regione Campania, e agenzie regionali, gli enti strumentali regionali, ivi incluse le società controllate, e le aziende sanitarie locali. b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento La pubblicità dell'intervento normativa sarà garantita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla sezione "Normativa" del portale web istituzionale. Della nuova normativa regionale sarà, inoltre, fornita informazione attraverso i canali stampa e multimediali regionali. c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte, è previsto (articolo 3, comma 1) che la Giunta regionale trasmetta al Consiglio una relazione biennale sull'utilizzo della clausola di premialità negli appalti pubblici e nelle concessioni pubbliche di pertinenza regionale, evidenziando: a) il numero e il valore degli appalti nei quali il criterio premiale è stato applicato; b) la percentuale di operatori economici che hanno beneficiato del punteggio premiale; c) le eventuali modifiche del trattamento economico intervenute nella contrattazione collettiva; d) gli eventuali sviluppi del quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia. d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio È stato disciplinato uno specifico meccanismo di revisione dell'articolato, prevedendosi che la Giunta regionale, in relazione all'evoluzione dei livelli retributivi o del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, aggiorni con cadenza annuale l'importo di nove euro all'ora.
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle normative eurounitarie.